



Tribunale Ordinario di Torino
Nona Sezione Civile

Procedimento ~~23165~~/2017

Promosso da

Rappresentato dall'avv. CATTELAN BARBARA

Il Collegio,

riunito nelle persone di

Dott. M. TAMAGNONE - Presidente-

Dott. D. CLERICI

- Giudice-

Dott. R. DOTTA

- Giudice-

Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

PREMESSO

- che la normativa in vigore sino alla data del 17.8.2017 disponeva, all'art. 35 D. Lvo 25/08, al primo comma che *"avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato... è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria"*, ed al secondo comma, in riferimento alla disciplina processuale, faceva rinvio al disposto ex art. 19 D. Lvo 150/11, prevedendosi dunque il rito sommario ex art. 702 bis cpc;

- che la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. 15466/14), richiamandosi a pronuncia della Corte Costituzionale (Ord. 10686/12) ha chiarito come *"l'asilo costituzionale può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nel nostro ordinamento: rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria"* di talchè *"alla domanda di riconoscimento dell'asilo costituzionale, alla luce della qualificazione del medesimo stabilita dalla giurisprudenza di legittimità, deve pertanto conseguire l'indagine sull'esistenza di una situazione vulnerabile idonea a integrare il permesso umanitario"*, affermando quindi che la valutazione sulla sussistenza degli estremi per la concessione della c.d. protezione umanitaria deve essere effettuata congiuntamente a quella relativa alla protezione internazionale (*id est* riconoscimento dello status di rifugiato e protezione sussidiaria);

-- che a seguito della entrata in vigore della L. 46/17, il testo dell'art. 35 comma 1 D. Lvo 25/08 è rimasto di identico tenore, e peraltro è stato modificato il comma secondo della norma affermandosi che *"le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 35 bis"*, e quest'ultimo recita: *"Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo"*;



PDF Eraser Free

- che alla luce dei suddetti rilievi, ribadendosi la concezione unitaria del sistema pluralistico della protezione, e considerato che anche la sola domanda di concessione della protezione umanitaria implica la impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale, deve ritenersi che anche in tale ipotesi possa trovare applicazione il rito camerale, applicandosi il disposto ex art. 35 bis D Lvo 25/08, come modificato;

-che non può costituire argomento dirimente in senso contrario il dato per cui l'art. 3 comma 1 della L. 46/17, nell'elencare le materie di competenza delle Sezioni specializzate, preveda disgiuntamente alla lettera c) le *"controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35 D. Lvo 28 gennaio 2008 n. 25"* ed alla lettera d) le *"controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria"*: l'elencazione delle materie di competenza delle Sezioni Specializzate, e l'espresso riferimento a quelle che concernono la protezione umanitaria, infatti, ben possono essere valutati come la normazione espressa di quello che sino all'entrata in vigore della citata L. 46/17 era unicamente un dato giurisprudenziale, giacchè sino alla pronuncia 1939/09 delle SSUU era discusso se la competenza in materia di c.d. protezione umanitaria facesse capo al TAR ovvero al Giudice Ordinario;

- che, d'altronde, ragionando diversamente dovrebbe affermarsi che sussistendo rito processuale distinto per la protezione internazionale e quella umanitaria – rispettivamente, rito camerale collegiale e procedimento ex art. 702 bis cpc- qualora le domande fossero avanzate nello stesso ricorso occorrerebbe separare i procedimenti: dato che risulta contrario all'economia processuale ed alla citata valutazione unitaria del "diritto di asilo" come effettuato dalla Corte Costituzionale;

-che, quindi, la interpretazione fatta propria da questo Tribunale risulta da un lato costituzionalmente orientata, dall'altro conforme allo spirito della normativa, che è quello di prevedere una trattazione in tempi più celeri delle questioni afferenti il "diritto di asilo", nonché la competenza collegiale in materia

Ritenuta pertanto l'applicabilità, del rito previsto per i procedimenti camerale di cui agli artt. 737segg. cpc;

Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

RILEVATO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 bis citato, la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato, salve le eccezioni previste alle lettere a), b), c), d) dello stesso comma 3, che –a quanto risulta- non ricorrono nella presente fattispecie;

DICHIARA

non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione;

DISPONE:

1. la **notifica** del ricorso al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o



PDF Eraser Free

comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonchè copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;

2. la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra;

NOMINA RELATORE la dott. DOTTA affinché riferisca in Camera di Consiglio, laddove verrà valutata l'eventuale fissazione di udienza .

Torino, lì 24/10/2017

Il PRESIDENTE
Michela Tamagnone

